



IL TRIBUNALE DI LECCO

- Sezione Prima -

nelle persone dei magistrati:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Dott. Ersilio Secchi | Presidente |
| - Dott. Mirco Lombardi | Giudice |
| - Dott. Dario Colasanti | Giudice rel. |

ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da IMPIANTI ELETTRICI ANNONI DELFINO S.R.L., con sede legale in Costa Masnaga via Roma n. 11, c.f. 01530470135, in persona del legale rappresentante Barbara Canali (C.F. CNLBRR70P58E5070), rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO COLOMBO, presso il cui studio, sito in Milano, via Durini n. 26, è elettivamente domiciliata;

rilevato che in data 8.7.2021 è stata depositata presso il Tribunale di Lecco domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con istanza di autorizzazione a depositare entro il termine stabilito dal Tribunale, la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 comma 6° L.F.;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito in ragione del fatto che la sede legale della società è sita in Costa masnaga (Lecco) come riscontrabile documentazione in atti;

rilevato che dalla visura camerale si trae che la società istante svolge attività commerciale avente ad oggetto la realizzazione, l'installazione, l'ampliamento, la manutenzione e la riparazione di impianti elettrici, impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, etc.;

rilevato che risulta provata la legittimazione dell'istante, in quanto amministratore unico, con delibera ex art. 152 L.F.;

rilevato che all'istanza sono allegati i bilanci degli ultimi tre anni, da cui emergono valori dimensionali incompatibili con l'esenzione di cui all'art. 1 comma 2° L.F.;

ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente, relative alla difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, consentano di ritenere sussistente perlomeno lo stato di crisi;

rilevato altresì che non risultano pendenti procedure per la dichiarazione di fallimento, né in precedenza sono state proposte domande di concordato preventivo;

considerato che la natura del piano ipotizzato, giustifica la concessione del termine di 120 giorni;

ritenuto opportuna la nomina di un commissario giudiziale;

visto l'art. 161 commi 6° e ss. L.F.;

FISSA

il termine di 120 giorni per l'integrazione della domanda con la formulazione della proposta e del piano e per il deposito della documentazione mancante, decorrente dal deposito della domanda, con scadenza in data 6.12.2021, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali ai sensi della legge n. 742 del 1969, salva proroga sussistendone giustificati motivi;

NOMINA

ai sensi dell'art. 161 comma 6° L.F. quale commissario giudiziale il dott. CIRO ARRIGO NICOLIG, con studio in Introbio, via Vittorio Emanuele II, n. 18;

DISPONE

che il ricorrente 1) faccia pervenire al Commissario Giudiziale entro il giorno 20 di ogni mese una relazione informativa sull'aggiornamento dell'attività di preparazione della proposta concordataria, nonché sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti (questi ultimi previa autorizzazione del Tribunale), precisando in particolare le operazioni incidenti sull'attivo (ad es. dismissione di beni, cessione di crediti e pagamenti), le operazioni commerciali (ad es. acquisizione di nuovi ordini e andamento del fatturato) e le operazioni incidenti sul passivo (ad es. richiesta finanziamenti, costituzione di garanzie, condanne, etc.); 2) ai sensi dell'art. 161 comma 8° L.F., con periodicità mensile, depositi una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere.

DISPONE

che il Commissario Giudiziale depositi con modalità telematica le suddette relazioni mensili, ricevute dalla società ricorrente, entro 5 giorni dal ricevimento, come allegato di un breve parere, sempre depositato telematicamente, eventualmente chiedendo alla società ricorrente la documentazione ed i chiarimenti necessari;

AVVERTE

che l'eventuale omissione degli obblighi informativi sarà valutata ai fini dell'art. 162 comma 2°;

INVITA

il ricorrente al deposito dell'eventuale istanza di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza del termine;

STABILISCE

il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte del ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di euro 3.000,00, pari a quanto si presume necessario per le spese della procedura preconcordataria;

MANDA

alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 08/07/2021.

Il Giudice relatore
Dott. Dario Colasanti

Il Presidente
Dott. Ersilio Secchi